



*Circolare Tecnica 1/89*

## Determinazione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti

L'esame letterale del combinato disposto artt. 71 e 53 del T.U.I.R. sembra comportare, in prima approssimazione, per le società di factoring, intese quali intermediari finanziari, il computo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti sull'ammontare dei finanziamenti concessi alla clientela.

Tale impostazione porterebbe alla esclusione dall'accantonamento al fondo delle quote relative alle operazioni di factoring pro-soluto (senza rivalsa), non finanziate né controgarantite.

Un esame più attento della normativa e la natura del servizio di garanzia sul buon fine del credito, tipica prestazione offerta dal contratto di factoring, fanno peraltro ritenere limitativa un'interpretazione della norma tale da non consentire accantonamenti deducibili relativamente al rischio assunto dalla società di factoring nel garantire il buon fine dei crediti stessi.

Nella prassi operativa delle società di factoring si possono individuare almeno le seguenti due situazioni, tali da generare rischi - tipici dell'attività di factoring - connessi al servizio di garanzia sul buon fine del credito.

- a) Factor che acquista crediti pro-soluto, con pagamento alla scadenza dei crediti stessi o in data successiva contrattualmente concordata.

I crediti appartengono a pieno titolo al patrimonio della società di factoring in forza dell'avvenuta cessione. Il regolamento posticipato non è dunque destinato a generare un credito, bensì ad estinguere un debito nei confronti dell'impresa cedente. In tale fattispecie il factor iscrive nell'attivo dello stato patrimoniale il valore nominale dei crediti acquistati e nel passivo l'ammontare del debito nei confronti del cedente credito.

L'accantonamento in deducibilità fiscale al fondo svalutazione crediti deve essere allora commisurato all'ammontare dei crediti acquistati pro-soluto, come sopra contabilizzati.

Presidenza e Segreteria:  
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

- b) Factor che contrattualmente si impegna ad acquistare ad una certa data l'eventuale credito accolto pro-soluto e risultante impagato da parte del debitore.

In analogia a quanto concesso alle società ed agli enti esercitanti attività assicurativa in tema di deducibilità, oltre che di quanto già previsto nel capo VI del titolo I del T.U.I.R., degli "accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie" (art. 103 del T.U.I.R.), si può infatti prevedere anche per le società di factoring la possibilità di effettuare congrui accantonamenti in deducibilità fiscale al fondo relativo alla copertura dei rischi su crediti, stante che nelle operazioni pro-soluto il factor agisce di fatto come assicuratore del rischio su crediti di terzi.

In definitiva l'interpretazione sostanziale dell'art. 71 del T.U.I.R. porta alla conclusione che anche i crediti ceduti pro-soluto, acquistati o con l'impegno di acquistarli, rientrino nella previsione normativa.

Recita l'articolo summenzionato: "Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0.50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 53".

Il rimando all'art. 53 del T.U.I.R. ha il solo scopo di precisare che i crediti debbono sorgere da attività generatrice di ricavi per l'impresa e che la limitazione dell'art. 53 del T.U.I.R. ai soli corrispettivi non è estensibile al richiamo dell'art. 71 del T.U.I.R., in quanto risulta ovvio che, trattando l'art. 53 del T.U.I.R. dei proventi che costituiscono ricavi, esso non possa che parlare di corrispettivi per l'attività d'impresa.

In particolare, nel caso del factoring, in presenza di rapporti che abbiano a prevedere l'assunzione da parte del factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto, il cedente credito s'impegna a pagare una commissione a fronte della prestazione resa nella fattispecie dalla società di factoring.

La mancata previsione di un accantonamento in esenzione fiscale, relativo ai crediti a fronte di rapporti di factoring che comportano la garanzia di buon fine, indurrebbe allora il factor a valutare comunque - ma in modo improprio, stante la tipicità del rischio in esame nell'attività di factoring - l'eventualità di un accantonamento, ancorchè tassato.

...



Relativamente alla Circolare 1 agosto 1987, n. 19/9/015, della Direzione generale imposte dirette, Div. IX, ancorchè essa possa far ritenere propria delle società di factoring la facoltà di accantonare in deducibilità fiscale in relazione all'ammontare globale del credito ceduto e non incassato, sia pro-soluto che pro-solvendo, il criterio della prudenza e le argomentazioni svolte in precedenza fanno ritenere deducibili gli accantonamenti su crediti calcolati come segue:

- sull'ammontare dei crediti ceduti pro-soluto, acquistati o con impegno ad acquistarli, limitatamente alla parte non controgarantita, da intendersi qui non coperta da fidejussione bancaria, da polizza assicurativa o da garanzia rilasciata dal factor corrispondente, nel caso di operazioni di factoring all'esportazione, ancorchè non pagati al cedente credito;
- sull'ammontare dei crediti ceduti pro-solvendo, limitatamente alla parte pagata anticipatamente al cedente credito e/o sull'ammontare dei finanziamenti concessi alla clientela.

Milano, 14 febbraio 1989



## Le società di factoring

La dinamica dell'attività produttiva, elevata soprattutto per le imprese di dimensione medio-piccola, si è riflessa in un ulteriore impulso all'attività di *factoring*. I crediti ceduti alle società incluse nella rilevazione campionaria della Banca d'Italia sono ammontati alla fine del 1988 a 18.100 miliardi; il loro incremento nell'anno è stato di 4.000 miliardi e del 28,6 per cento (tav. D 21). E' risultata inoltre accentuata la funzione tipicamente finanziaria del *factoring*: i finanziamenti concessi sono aumentati del 38,8 per cento circa e, in rapporto ai crediti ceduti, dal 69 al 74,5 per cento.

Tav. D 21

### INTERMEDIAZIONE DELLE SOCIETÀ DI FACTORING (1) (consistenze in miliardi di lire)

Voci	Società a prevalente partecipazione bancaria			Altra			Totale		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988
Crediti ceduti .....	5.715	8.518	11.039	3.878	5.527	7.023	9.593	14.045	18.062
Finanziamenti concessi .....	3.870	5.836	8.379	3.314	3.850	5.070	7.184	9.686	13.449
Fondi ricevuti da istituzioni creditizie .....	3.183	3.985	5.850	2.730	3.003	3.590	5.913	6.988	9.440
<i>in lire a breve termine</i> .....	3.010	3.760	5.324	2.316	2.836	3.348	5.326	6.596	8.672
<i>in lire a medio e a lungo termine</i> .....	101	136	278	359	150	210	460	286	488
<i>in valuta</i> .....	72	89	248	55	17	32	127	106	280

(1) informazioni relative a un gruppo di 37 società, di cui 20 a prevalente partecipazione bancaria, nel 1988 una di queste società è stata incorporata da un'altra unità del campione

E' proseguita l'espansione delle cessioni di credito *pro-soluto*, che hanno raggiunto una quota sul totale del 31 per cento (erano del 20 per cento nel 1985).

Il volume d'affari ha registrato ritmi di crescita lievemente più sostenuti presso le società a prevalente partecipazione bancaria, che hanno altresì erogato i due terzi del flusso complessivo dei finanziamenti. Le società controllate da gruppi industriali e finanziari si sono sviluppate quasi esclusivamente mediante cessioni *pro-soluto*, facendo fronte alla loro rischiosità con l'espansione dei crediti riassicurati e delle fidejussioni ricevute (550 miliardi rispetto ai 300 delle società di estrazione bancaria).

*L'attività di queste società ha continuato a indirizzarsi prevalentemente verso operatori di grandi dimensioni. Alla fine del 1988 il 66,1 per cento dei crediti ceduti alle società non bancarie faceva capo a cedenti con esposizione complessiva nei confronti delle società stesse superiore a 5 miliardi. Per le società bancarie tale percentuale era pari al 35,6. Valori analoghi si ricavano applicando la stessa ripartizione ai debitori ceduti (31,4 per cento per le bancarie e 75,6 per cento per le altre). Tale circostanza è in parte attribuibile agli stretti legami che intercorrono tra le società non bancarie e gli operatori che gravitano nell'orbita del gruppo di appartenenza.*

Dal lato della provvista si è rafforzata la tendenza delle società di *factoring* a ricercare modalità autonome di finanziamento; il ricorso diretto al mercato, per lo più sotto forma di polizze di credito commerciale, si è accresciuto nel 1988 di 1.200 miliardi. Il sostegno delle istituzioni creditizie, ammontato alla fine dell'anno a 9.400 miliardi, si è ridotto dal 75 al 68 per cento circa dei finanziamenti esterni del settore.

Per le società possedute da imprese non bancarie è stato ingente (800 miliardi) il flusso di fondi provenienti dai partecipanti al loro capitale. L'importo di tali finanziamenti potrebbe tuttavia attenuarsi a seguito del provvedimento — inserito nel decreto fiscale della fine del 1988 — che, ai fini tributari, ha uguagliato al saggio di sconto il tasso al quale contabilizzare i ricavi connessi con i prestiti tra imprese appartenenti allo stesso gruppo proprietario.

Anche in ragione del più contenuto costo medio della raccolta, reso possibile dall'attivazione di linee di credito tra soggetti di gruppo, le società non bancarie hanno ridotto nell'anno i tassi attivi di circa mezzo punto percentuale, misura superiore alla media del comparto.

# Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali

20. MAR 89 078301

Servizio ... CONTRIBUTI .....

Ufficio ... IV ..... *All.*

risposta alla lettera .....

n° ..... del .....


Oggetto: .....

Roma: .....

VIALE DELLE PROVINCE, 106 - TEL. 4874.1  
Cod. Post. 00162

Spett.le  
ASSIFACT  
c/o FACTORIT S.p.A.  
Corso Europa 13  
20122 MILANO MI

e.p.c. Spett.le  
SPEI FACTORING  
Viale dell'Arte 68  
00144 ROMA RM



In riferimento alla sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione n.5825 del 1988, tra la Centrofactoring S.p.A., l'INPS e lo scrivente Istituto, si ribadisce l'obbligo d'iscrizione a questo Ente del personale dirigente delle aziende che esercitano attività di factoring.

IL DIRIGENTE  
*factoring*